



Workshop

INSPIRE: prepararsi all'atterraggio

14 Marzo 2012

ore 10:00 - 16:30 Roma, Via Vitaliano Brancati 48

Sessioni del workshop

- 1. Monitoring INSPIRE
- 2. I modelli dati di INSPIRE
- 3. I test su modelli dati e armonizzazione





Monitoring INSPIRE

Michele Munafò - ISPRA





Monitoring

According to Commission Decision
2009/442/EC of 5 June 2009 implementing the
INSPIRE Directive, EU Member States have to
report annually a number of indicators for
monitoring the implementation and use of
their infrastructures for spatial information.

The information provided includes a **list of** spatial data sets and services belonging to those infrastructures.





Reporting

Articolo 21

- Gli Stati membri controllano la realizzazione e l'utilizzo delle proprie infrastrutture per dati territoriali. Essi mettono i risultati di tale controllo a disposizione della Commissione e del pubblico in via permanente.
- 2. Entro il 15 maggio 2010 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione comprendente una breve descrizione:
- a) di come sono coordinati i fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali set di dati e servizi, gli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità:
- b) del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
- delle informazioni riguardanti l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
- d) degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;
- e) dei costi e dei benefici connessi all'attuazione della presente direttiva.
- Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione contenente informazioni aggiornate in merito ai punti di cui al paragrafo 2 ogni tre anni, iniziando, al più tardi, il 15 maggio 2013.
- 4. Sono adottate disposizioni particolareggiate di esecuzione del presente articolo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.





9-3-2010

Supplemento ordinario n. 47/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 5

D.lgs. 32/2010

ART. 12

(Monitoraggio e rendicontazione)

- 1. Anche ai fini delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, è redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio.
- L'elenco è pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su:
 - a) le modalità di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità;
 - b) il contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
 - c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
 - d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;
 - e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della presente direttiva.
- 4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.
- 5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.





Monitoring 2011



=N.





























